



Ministero dell' Istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Milani" di Corte Franca

P.le Cattaneo, 5 - 25040 Corte Franca (BS) Tel: 030-984180 - Fax: 030-9884214

www.iccortefranca.gov.it

email: bsic822006@istruzione.it

CRITERI DI VALIDITA' DELL'A.S. E DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA anni II e III scuola Secondaria di I°

La validità dell'anno scolastico nella Scuola secondaria

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale.

Il Collegio docenti dell'Istituto Comprensivo di Corte Franca ha deliberato in tal senso ammettendo che eventuali deroghe possano essere prese in considerazione dal Consiglio di classe per:

- Motivi di salute certificati, terapie particolari, ospedalizzazione
- Adesione a manifestazioni e corsi sportivi agonistici
- Alunni stranieri retrocessi di una classe rispetto all'età anagrafica
- Alunni stranieri che abbiano iniziato tardivamente o che abbiano interrotto la frequenza anticipatamente rispetto al termine dell'anno scolastico, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione

Procedura per la valutazione finale – scrutini degli alunni della Scuola Secondaria

Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio, coerentemente con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e tenendo conto della normativa di riferimento (art.3 del D.Lgs 62/2017), si procederà secondo le seguenti modalità:

- Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, limitatamente per gli alunni che si avvalgono, il docente di religione o di attività alternativa.
- Gli scrutini sono presieduti dal dirigente o da un docente suo delegato.
- Su proposta dei docenti del team, in sede di scrutinio, vengono registrati sul documento di valutazione:
 - i voti finali relativi alle varie discipline espressi in decimi
- il giudizio sintetico relativo al comportamento secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti:
 - sufficiente – iniziale
 - discreto – base
 - buono – intermedio
 - ottimo - avanzato

- il profilo descrittivo dei processi formativi riferito alle competenze di cittadinanza come deliberato in collegio docenti

- Competenze sociali e civiche
- Imparare ad imparare
- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità

• La seduta di scrutinio viene sottoscritta con apposito verbale.

Definizione dei criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva:

1. I Consigli di Classe, per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (Competenze sociali e civiche, Imparare ad imparare, Spirito di iniziativa ed imprenditorialità)
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
- f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- g) della possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini;
- h) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

2. Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti e delibera all'unanimità o a maggioranza l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. La non ammissione è un evento comprovato da specifica motivazione.

Non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

3. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza **di più materie con valutazione definitiva gravemente insufficiente** quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all'unanimità o a maggioranza dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per l'ammissione alla classe successiva. Il consiglio di classe, verificata la numerosità delle insufficienze a seguito dello scrutinio del primo quadrimestre, deve predisporre un intervento di recupero personalizzato da comunicare alle famiglie e deve documentare gli interventi attuati e le risorse professionali utilizzate. La famiglia deve essere aggiornata circa l'andamento del figlio con lettere e colloqui con il coordinatore di classe.

4. In adempimento al D. Leg. 62 del 2017, che recita "Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo", il Collegio dei docenti stabilisce che la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato venga deliberata dal Consiglio di classe nel rispetto dei seguenti criteri:

Definizione dei criteri di non ammissione con Delibera del collegio docenti:

1. In presenza di insufficienze lievi (voto 5) in più della metà delle discipline oggetto di valutazione curricolare;
2. In presenza di 4 insufficienze di cui almeno 2 gravi;

Nei due casi sopra descritti, le insufficienze sono determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva e sono accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all'attività didattica

Aggravanti per la non ammissione:

- mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;
- scarsa attenzione e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancato studio sistematico delle discipline;

Ammissione alla classe successiva con lacune

- Per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non possono apparire più di 2 insufficienze lievi.
- Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti.
- Entro il mese di settembre saranno verificate le abilità attraverso prove di verifica disciplinari di ingresso.
- L'eventuale insufficienza rilevata dalle prove, qualora venisse riconfermata al termine dell'anno scolastico, potrebbe configurarsi come uno degli elementi determinanti per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Ammissione all'Esame di Stato

Estratto dalla Circolare MIUR 1865 Ottobre 2017

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.”

Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (si vedano i criteri di ammissione/non ammissione)
- L'ammissione viene disposta in presenza dei seguenti requisiti:
 - Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le deroghe ammissibili
 - Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione superiore a 15 giorni, come previsto nei criteri della valutazione del comportamento
 - Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI
- Per l'ammissione all'Esame di Stato dei candidati privatisti, si rimanda all'art.10 del D.lgs 62/2017 e all'art. 3 del DM 741/2017 5.

Criteri per la definizione del Voto di ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione all'Esame di Stato, espresso in decimi, sulla base del percorso scolastico triennale che rappresenta una sintesi tra:

- **la media delle valutazioni** dell'ultimo anno che sono espressione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito nel triennio. Tale media può essere arrotondata all'unità superiore o inferiore in relazione alle medie raggiunte dall'alunno nel percorso scolastico in classe prima e seconda.

- gli aspetti formativi, con particolare riferimento a:

- a) aspetti educativi
- b) evoluzione dei processi individuali di apprendimento
- c) rapporto tra esiti di apprendimento e potenzialità individuali.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe può attribuire un voto di ammissione **all'esame di stato** inferiore a 6/10 ma ammettere l'alunno all'Esame per dare un'ulteriore possibilità di esprimere le proprie capacità.

(Delibera del collegio docenti n. 18 del 16 maggio 2018 e Delibera del Consiglio d'Istituto n.11 del 16 maggio 2018)